

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.13/Pdel 24.2.1983

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 24.2.1983 il seguente atto, trasmesso dalla II Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 18.2.1983

- D.d.L. " Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi nn.386/74, 349/77 e 833/78 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. 616/77 e della legge 641/78 e della legge n.642/79"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

- favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.
- rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Bizzo, Sala, Ricciato, Bellifemine, Bortone, Calvario, e Rossi

contrari:

di astensione:



Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Affari Regionali, Affari Regionali, Affari Regionali
Consiglio Regionale della Puglia
Politica Locale, Urbanistica e Servizi - Proposte con la C. C. C.

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

d.d.l.

Inquadramento del personale comandato ai sensi delle legge nn. 386/
349/77, 833/78 e del personale messo a disposizione ai sensi del DP
n. 616/77 e della L. 646/78 e della L. 642/79"

RELATORE/ Dott. Raffaele Augelli

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Provinciali e strutturali Uffici
Pubblica Amministrazione Urbana e Rurale - Rapporti con la C. C. S.

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il disegno di legge disciplina l'inquadramento, nel ruolo regionale, del personale proveniente dal parastato, dagli enti ospedalieri, dallo Stato e dagli enti disciolti o trasformati di cui alle leggi 385/74, 349/77, 833/78 D.P.R. 616/77 e L. 641/78 e L. 642/79.

Detta disciplina trova fondamento nel recepimento delle modalità e dei criteri di inquadramento contenuti nell'intesa nazionale Governo - Regioni - ANCI - OO.SS. del 3 dicembre 1981, modificata ed integrata dalle stesse parti il 21/1/82 e recepita con D.P.R. 26 aprile 1982, n°300.

L'art.1 del d.d.l. individua l'area di applicazione, fissa la decorrenza dell'inquadramento e, con disposizione di carattere generale, richiama i criteri di perequazione e di omogeneizzazione ai quali si deve ispirare l'inquadramento del personale nel ruolo regionale.

Detto richiamo non appare superfluo, tenuto conto della diversità dei comparti di provenienza e quindi delle posizioni giuridiche del personale da inquadrarsi, acquisite in applicazione di norme di ordinamenti diversi.

L'art.2, prevede che dalla data di decorrenza dell'inquadramento si applicano al personale inquadrato le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, salvo quanto specificatamente previsto dallo stesso d.d.l.

In particolare, ferma restando la decorrenza dell'inquadramento, non si applicano al personale inquadrato i benefici economici previsti, per il personale regionale, dalla L.R. 22/81.

Ciò trova la sua giustificazione nella circostanza che detti benefici rientrano nella previsione contrattuale relativa al triennio 1979-81 dell'area del personale regionale e quindi non estensibili al personale di che trattasi già beneficiario della cotrattazione relativa allo stesso periodo secondo la normativa dell'ordinamento di provenienza.

I benefici economici suddetti si applicano invece in favore del personale di cui al 3° comma dell'art.5, in quanto provenienti da enti privi di sviluppi contrattuali nel ~~triennio 1979-81.~~

Quanto sopra per l'espressa previsione del D.P.R.300/82 citato e per evidenti motivi di perequazione.

L'art.2 si conclude con il riconoscimento, nel ruolo regionale, delle anzianità maturate nell'ordinamento di provenienza.

Trattasi dell'attuazione di un principio di carattere generale del pubblico impiego, che trova riscontro in pari riconoscimenti in favore del personale degli enti pubblici soppressi, confluiti nei ruoli speciali delle Amministrazioni dello Stato con disciplina di cui al Decreto del Presiden

L'art.3 fissa i criteri di inquadramento sulla base delle tabelle di corrispondenza allegate al d.d.l.

Detti criteri prevedono l'applicazione delle norme di cui all'art.40 della L.R. 16/80 che consentono la eventuale attribuzione di livello superiore nel rispetto delle condizioni e delle modalità ivi previste.

La definita posizione giuridica del personale delle Opere universitarie, riveniente dall'inquadramento per mansioni ai sensi della L. 11 luglio 1980, n° 312, consente l'applicazione dell'art.3 che esclude il cumulo dei benefici ivi previsti con quelli eventualmente derivanti dal suddetto inquadramento per mansioni.

L'art.3 si conclude con la disposizione di carattere generale secondo la quale in nessun caso l'applicazione di criteri di inquadramento può comportare più di un passaggio di livello rispetto a quello di provenienza.

L'art.4 è dettato dalla esigenza di una più completa perequazione fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale inquadrato.

I criteri d'inquadramento di cui all'art.3 appaiono, infatti, di per sé soli, insufficienti a realizzare nei confronti di tutto il personale "la perequazione e la omogeneizzazione" di cui al citato D.P.R. 300/82, richiamato dall'art.1 del d.d.l.

L'art.4, pertanto, tenendo conto sostanzialmente di istituti presenti nell'ordinamento regionale, prevede la possibilità di inquadramento, a domanda, sulla base dei titoli di studio, di specializzazione, di esperienza professionale riveniente dall'anzianità di servizio e da formali incarichi qualificati

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione Affari Generali, Provinciali e Strutturali, Ufficio
Polizia Locale Urbana e rurale. Riapposti con la C. C. C.*

•4

I criteri di valutazione dei suddetti titoli sono disciplinati nell'allegato "C" che fa parte integrante del disegno di legge.

E' consentito, in ogni caso, un solo passaggio di livello rispetto a quello attribuibile in base all'art.3.

L'art.5, del quale in parte si é parlato precedentemente nell'illustrazione dell'art.2, fissa la disciplina dello inquadramento economico.

A tal fine esso prevede l'adozione del criterio del "maturato economico", alla data immediatamente precedente l'inquadramento nel ruolo regionale.

Detto criterio é contemporato dalla previsione (2° comma) della comprensività dei miglioramenti decorrenti dal 1° febbraio 1981 qualora previsti dall'ordinamento di provenienza per il triennio contrattuale 1979-81.

La collocazione nella classe economica del livello d'inquadramento, sulla base del "maturato" si determina con i criteri dell'art.46 della L.R. 13/3/80, n°16.

A garanzia dei diritti acquisiti, lo stesso art.5 fa salvi gli effetti economici, eventualmente più favorevoli, derivanti dall'ordinamento di provenienza in vigore al 1° febbraio 1981, sino all'entrata in vigore della presente legge.

L'art.6 disciplina il riconoscimento dell'indennità di turno in favore del personale degli enti soppressi o riformati che continuerà ad operare nelle strutture regionali in turni avvicendati.

Detto personale, per effetto della normativa dell'ordinamento di provenienza, gode di detta indennità il cui importo varia, in aumento, in relazione agli indici ISTAT, secon-

L'art.6, secondo il disposto del D.P.R. 300/82, che recepisce l'intesa sulla disciplina d'inquadramento del personale di che trattasi, blocca detti aumenti fissando l'importo dell'indennità a quella spettante alla data del 31/12/81, fino all'entrata a regime dell'accordo per il personale dipendente regionale relativo al triennio 1982-84.

Lo stesso art.6 disciplina il riconoscimento dell'indennità di missione spettante al personale comandato ex art. 19 della L. 386/74 proveniente da altre sedi di servizio.

L'attuale carenza legislativa, in ordine a detta disciplina, ha impedito, a tutt'oggi, all'esecutivo regionale di liquidare detta competenza economica accessoria.

Il disposto dell'art.19 della L. 386/74 succitata, secondo il quale "le competenze fisse ed accessorie sono a carico delle regioni", non individua la disciplina applicabile.

La pressoché identica fattispecie di comando fu utilizzata dal legislatore nazionale in occasione della prima costituzione degli Uffici regionali, di cui all'art.65 della L.10 febbraio 1953, n° 62.

In detta occasione il legislatore regionale provide, con legge 6 agosto 1973, n°20, a disciplinare il trattamento economico di missione che venne liquidato, per effetto di detta legge, al personale proveniente da altra sede di servizio, fino alla decorrenza dell'inquadramento nel ruolo regionale.

L'art.6 del d.d.l. non prevede analoga disciplina, ma si limita a richiamare quella prevista dalle norme dell'ordinamento di provenienza in vigore al momento del comando.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici

Azienda Locale Ugentina e Ferrule - Rapporti con la C. E. E.

nità di che trattasi, come scaturente dalla stessa L. 386/74, richiamano, ai fini della liquidazione, la disciplina dello ordinamento di provenienza. (T.A.R. Lombardia, Sez. MI, 2/6/79 n° 326; stesso tribunale, decisione del 10/6/81, n° 618).

Dalla data d'inquadramento nel ruolo regionale decorre l'iscrizione alle competenti gestioni, previste per il personale regionale, per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, per il trattamento di fine servizio e per il trattamento pensionistico. E' quanto prevede l'art.7 del d.d.l., che fa salva, tuttavia, la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'INPS.

L'esercizio di detta facoltà sarà disciplinato con previsione del legislatore nazionale, di cui all'art.2, 3° e 4° comma del d.d.l. agosto 1982, n°2021, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla "Disciplina del trattamento di quiscenza e previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti Pubblici e allo Stato.

L'art.8 consente l'inquadramento del personale anche in soprannumero, rinviando a successiva legge regionale l'eventuale ampliamento della dotazione organica.

Il d.d.l. si chiude con l'art.9 che dà atto della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della stessa legge.

TESTO D'ORIGINARIO

d.l.l. "Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n. 386/74, n. 349/77 e n. 833/78 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. 616/77 e della legge 641/78 e della legge n. 642/79.

Art. 1

E' inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dal 1 febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge:

- a) il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974 n. 386, 29 giugno 1977 n. 349 e 23 dicembre 1978 n. 833, che ne faccia richiesta ai sensi della l.n. 2 marzo 1981 n. 21;
- b) il personale di ruolo e non di ruolo trasferito o messo a disposizione della Regione, proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti o riformati in forza del D.P.R. 616/77 della L. 641/78 e della L. 642/79.

~~L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale già inquadrato.~~

Art. 2

Dalla data di decorrenza dell'inquadramento, al personale previsto dalla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge.

Ai soli effetti giuridici, l'inquadramento del personale previsto dall'art. 5 della L. 8/8/80 n. 441 decorre dall'1/1/81.

./..

TESTO DEFINITIVO

Art. 1

Il personale di ruolo e non di ruolo trasferito o messo a disposizione della Regione, proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti o riformati in forza del D.P.R. 616/77, della Legge 641/78 e della L. 642/79, è inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dal 1 febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge.

E' altresì inquadrato, fatti salvi i diritti derivanti dall'applicazione dell'art. 6 della L.R. 2/3/81, n. 21, il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17/8/74 n. 386, 26/6/77 n. 349 e 23/12/78 n. 833, che ne faccia richiesta. L'inquadramento decorre dal 1 giorno del mese successivo allo spirare dei termini di cui all'art. 6 della L.R. n. 21/81.

L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale già inquadrato.

Art. 2

IDEM

IDEM

mento dell'inquadramento in Regione non potrà essere compiuto, in applicazione delle disposizioni della L. II/7/80 n. 312, un passaggio di posizione tale da collocarla in qualifica o livello corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza nell'ordinamento di provenienza vigente anteriormente alla legge surrichiamata;

- proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento in Regione non abbia fruito degli scorrimenti di livello previsti dall'art. 4 comma della L. II/7/80 n. 312;
- proveniente da altri Enti ~~o da~~ ^{ed al} quale non si applicano le disposizioni delle successive lettere c), d), e).

b) Il personale cui, in attuazione dell'art. 4 della L. II/7/80 n. 312, siano applicabili gli scorrimenti di livello previsti da tale normativa è reinquadrato nel livello funzionale regionale superiore a quello attribuito all'1/2/81 in conformità delle allegate tabelle a compimento delle anzianità previste dall'art. 4 della legge succitata se non abbia già fruito di quanto previsto alla precedente lettera a).

c) Il personale con qualifica di commesso nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel 3 livello funzionale se in possesso di una anzianità di servizio di 8 anni alla data del 30/1/78.

d) Il personale con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con formale incarico di coordinamento o livello differenziato di professionalità nell'ordinamento di provenienza, è inquadrato nel 6 livello funzionale.

e) È inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello previsto dalle allegate tabelle il personale con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore con 10 anni di anzianità nell'ordinamento di provenienza e con la laurea alla data del 31.12.79; il personale con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso del diploma di laurea e di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva alla data del 31.12.79.

L'inquadramento del personale proveniente dalle Opere Universitarie avrà luogo secondo le norme del presente articolo a compimento delle operazioni di reinquadramento previ-

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

personale inquadrato in applicazione della presente conserva nel ruolo regionale le anzianità maturate nel momento di provenienza.

solli fini dell'ammissione ai concorsi indetti dalla , i periodi di servizio prestati presso l'Amministrazione di provenienza e presso la Regione anteriormente alla 22/1/2/81 sono considerati, per tutto il personale e dalla presente legge come prestato alle dipendenze re della Regione.

Art. 3

Inquadramento del personale previsto dal precedente e disposto sulla base della qualifica o livello ri- alla data del 31/1/81 in conformità delle tabelle elegate alla presente legge.

Il personale previsto dal 2 comma dell'articolo ate l'inquadramento è operato sulla base della qua- rivestita alla data del 31/12/80.

Alora sopravvengano, anche successivamente alla ado- ed formali provvedimenti di inquadramento, modifica- e qualifiche o livello nell'ordinamento di provenien- trogiscano i propri effetti anteriormente alle ~~esiste dai precedenti commi~~ esse sono prese a base quadramento o ne provocano la modifica.

Il personale che rivesta negli ordinamenti di pro- a alle date richiamate dai precedenti commi qualifi- espressamente previste dalle tabelle A) e B) allega- presente legge si procede all'inquadramento in via ca sulla base dell'equipollenza tra le qualifiche e quelle espressamente previste dalla tabella, senti- tessa Commissione di cui al successivo art. 4.

fini dell'inquadramento si applicano contestualmen- guenti criteri integrativi delle tabelle di corrispon-) e B) allegate alla presente legge:

no applicazione le norme previste dall'art. 40 della 13/3/80 n. 16 e successive modificazioni e integra- i, ferme restando tutte le condizioni e le modalità previste limitatamente al personale:

IDEM

SOPPRESSO

Art. 3

IDEM

.... alla data dell'inquadramento in conformità

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

iall'ordinamento di provenienza, per mansioni attuate
l'ambito delle opere medesime. E' comunque esclusa la
abilita dei benefici previsti dal presente articolo
quelli del surrichiamato reinquadramento.

L'applicazione delle norme dei precedenti commi 5 e
6 puo in alcun caso comportare piu di un passaggio di
livello di provenienza.

Art. 4

Il personale di cui alla presente legge, fatto salvo
l'inquadramento d'ufficio di spettanza di cui al precedente
art. 3 puo essere inquadrato nel livello immediatamente
superiore rispetto a quello attribuibile in base allo stesso
art. 3, sulla scorta dei titoli di studio e di specializzazione,
di esperienza professionale e di produzione scientifica posseduta.

L'inquadramento di cui al comma precedente e disposto
dalla Giunta Regionale, sentito il parere di una Commissione
costituita:

l'Assessore al personale o suo delegato con funzione di
residente;

rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggioritarie
rappresentative;

funzionari regionali nominati con decreto del Presidente
della Giunta su indicazione dell'Assessore al personale.

Funge da segretario un dipendente appartenente al 6
livello funzionale.

La Commissione di cui al comma precedente esprime il
parere sulla base dei criteri e delle modalita previste
alla tabella C) allegata alla presente legge.

I titoli valutabili debbono essere posseduti alla data
31/12/79.

Le norme del presente articolo si applicano nei confronti
del personale che ne faccia richiesta o contestualmente
domanda di inquadramento di cui al punto a) dell'art.
3, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del livello
funzionale attribuibile a norma dell'art. 3.

IDEM

Art. 4

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

L'inquadramento con le norme del presente articolo non conseguibile dal personale che non abbia fatto espressa richiesta all'applicazione dell'art. 3, testualmente alla richiesta di cui al comma precedente.

Art. 5

La posizione economica nel livello funzionale d'inquadramento nel ruolo regionale è determinata dallo stipendio in vigore al 31/1/81 giorno antecedente alla data di inquadramento comprensiva di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili.

Per il personale il cui accordo contrattuale nazionale di provenienza preveda miglioramenti economici riferiti al primo 1979/81 con decorrenza di attribuzioni dal 1/2/81, la posizione economica di cui al comma precedente è comprensiva dei miglioramenti medesimi.

Per il personale degli enti soppressi (ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE, ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE MORALE DEL FANCIULLO, ISTITUTO PER L'INCREMENTO ECONOMICO DI FOGGIA, CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICHE E CENTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE), prima degli sviluppi contrattuali nel triennio 1979/81, la posizione economica è determinata anche dall'aggiunta dei benefici previsti agli artt. 21 e 22 della L.R. 2/3/81 n. 22.

Salvo quanto disposto al comma precedente, al personale di cui alla presente legge non si applicano i benefici economici previsti per il personale regionale, decorrenti dall'1/1/81.

La posizione giuridica del livello d'inquadramento funzionale, qualora non sia coincidente con quella economica si determina con i criteri di cui all'art. 46 della L.R. n. 16/80.

Si applicano le norme sul maturato in itinere calcolate secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, previste dal primo art. 46 della L.R. N. 16/80.

Fin sino all'entrata in vigore della presente legge si fatti salvi gli effetti economici derivanti dagli accordamenti di provenienza in vigore all'1.2.81, se favorevoli.

....applicazione dell'art. 3.

Art. 5

godimento al giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, fermo restando il principio della non cumulabilità di benefici rivenienti da contratti diversi.

IDEM

IDEM

IDEM

Per il personale di cui al 2 comma dell'art. 1 il cui accordo contrattuale Nazionale dell'Ente di provenienza in vigore alla data dell'inquadramento prevedeva miglioramenti economici scaglionati nell'arco di validità dell'accordo, i miglioramenti stessi si applicano alle scadenze ivi previste, facendo comunque salvo il criterio della non cumulabilità di due contratti, con esclusione cioè dei miglioramenti economici scaturiti dall'accordo contemporaneamente in vigore per i dipendenti regionali.

La posizione giuridica nel livello di inquadramento funzionale, qualora non sia coincidente con quella economica si determina con i criteri di cui all'art. 46 della L.R. 13.3.80 n. 16, per il personale di cui al primo comma dell'art. 1. Allo stesso personale si applicano le norme

Art. 6

Al personale proveniente dallo Stato, dagli Enti ospedalieri, dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avviati, viene corrisposta fino all'entrata a regime dell'accordo del personale dipendente dalla Regione relativamente al periodo 82/84 la indennità di turno spettante alla data del 31.12.81, secondo gli ordinamenti di provenienza.

Per il personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge n. 70/75, l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'all. 3) al D.P.R. 26.5.76, n. 411.

sul maturato in itinere, calcolate secondo le norme dello ordinamento di provenienza, previste dal citato art. 46 della L.R. 16/80.

Tutto il personale di cui alla presente legge viene inquadrato con deliberazione della Giunta regionale. Prima dell'adozione di tale provvedimento a tutto il personale viene comunicata la proposta della deliberazione riguardante il proprio inquadramento giuridico ed economico. Nei quindici giorni successivi gli interessati possono presentare le proprie osservazioni e subordinare l'inquadramento nel ruolo unico regionale all'esito delle stesse.

Art. 6

IDEM

IDEM

Al personale proveniente da enti pubblici, comandato ex art. 19 della legge 386/74 e successive integrazioni e modificazioni da sede di servizio diversa da quella di destinazione, compete il trattamento di missione, ove ne ricorrano i presupposti al momento del comando, secondo la disciplina prevista dalle norme dell'ordinamento di provenienza vigenti alla data di assunzione del servizio presso la Regione.

Art. 7

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza dei dipendenti degli enti locali (INADEL) e alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge, e ai loro superstiti, è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria.

Art. 8

Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo unico della Regione anche in soprannumero rispetto alla dotazione complessiva al cui eventuale ampliamento si provvederà con legge regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

L'onere per l'attuazione della presente legge graverà sui capitoli nn. 00302, 00332, 00334, ~~00306~~, ~~00307~~, ~~00308~~, disponibili del bilancio regionale 1982, dando atto che gli oneri relativi agli esercizi successivi trovano copertura nel bilancio triennale 1982/85.

nu. 1

IDEM

IDEM

Art. 8

IDEM

Art. 9

L'onere per l'attuazione della presente legge graverà sui capitoli nn. 00302, 00332, 00334, 00306, 00307, 00308, disponibili, del bilancio regionale 1983, gestito in esercizio provvisorio ai sensi della L.R. 11.1.1983 n. 1, dando atto che gli oneri relativi agli esercizi successivi trovano copertura nel bilancio triennale 1982/85.

TABELLA A

STATO	PARASTATO
I° LIVELLO	=====
II° LIVELLO	COMMESSO
III° LIVELLO	AGENTE TECNICO
IV° E V° LIVELLO	ARCHIVISTA DATTILOGRAFO - OPERATORE TECNICO
VI° LIVELLO	Assistente, Assistente tecnico, Assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale
VII° LIVELLO	Collaboratore, Collaboratore tecnico
VIII° LIVELLO	Collaboratore tecnico professionale, Collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), 1° qualifica professionale, collaboratore coordinatore, Collaboratore tecnico coordinatore
Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge n. 312/80, 1° Dirigente, Dirigente superiore	Dirigente, dirigente superiore, personale della 1° qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del D.P.R. 761/79, personale della 1° qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della 1° qualifica profess. che nell'ordinamento delle carriere preesistenti alla entrata in vigore della L. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale e Dirigente generale.

TABELLA A

REGIONI	STATO	PARASTATO
I LIVELLO	I LIVELLO	*****
II LIVELLO	II LIVELLO	COMMESSE
III LIVELLO	III LIVELLO	AGENTE TECNICO
IV LIVELLO	IV e V LIVELLO	ARCHIVISTA DATTILOGRAFO - OPERATORE TECNICO
V LIVELLO	VI LIVELLO	ASSISTENTE, ASSISTENTE TECNICO, ASSISTENTE TECNICO PROFESSIONALE, SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE
VI LIVELLO	VII LIVELLO	COLLABORATORE, COLLABORATORE TECNICO, ASSISTENTE DA ALMENO 5 ANNI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE E DELLA QUALIFICA DI COORDINATORE
VII LIVELLO	VIII LIVELLO	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE, COLLABORATORE TECNICO (analisti, statistici, sociologi), I° QUALIFICA PROFESSIONALE, COLLABORATORE COORDINATORE, COLLABORATORE TECNICO COORDINATORE
VIII LIVELLO	DIRETTORE DI DIVISIONE AD ESAURIMENTO ED ISPETTORE GENERALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL'ART. 155 DELLA LEGGE N. 312/1980, I DIRIGENTE, DIRIGENTE SUPERIORE	DIRIGENTE, DIRIGENTE SUPERIORE, PERSONALE DELLA I° QUALIFICA PROFESSIONALE O DEL RUOLO TECNICO CON ALMENO 15 ANNI DI SERVIZIO E CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE ORGANIZZATIVE DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 761/79, PERSONALE DELLA I° QUALIFICA PROFESSIONALE O DEL RUOLO TECNICO CHE NELL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE PREESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 70/75 RIVESTIVA UNA QUALIFICA NON INFERIORE A QUELLA DI DIRETTORE PRINCIPALE. MEDICO DELLA I° QUALIFICA PROFESS. CHE NELL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE PREESISTENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 70/75 RICOPRIVA UNA QUALIFICA CORRISPONDENTE A DIRETTORE PRINCIPALE E DIRIGENTE GENERALE

Regioni

LIVELLI Ospedalieri

I

II

III

IV

V e VI

VII

VIII - Assistente Medico, ispettore sanitario, assistente tecnico, conduttore amministrativo, conduttore tecnico (biologo, fisico-chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista collaboratore.

I e II livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico-chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.

REGIONE PUGLIA

CRITERI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4

Tetto invariato legge

Art. 1.

Il personale che intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della legge regionale ~~regionale~~ dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dallo stesso articolo, apposita richiesta corredata dei documenti, certificazioni, attestazioni utili per la valutazione dei titoli, nonché di un elenco descrittivo in duplice esemplare della documentazione indirizzata all'Assessore agli Affari generali, Personale, Enti Locali, Polizia Urbana.

Essa dovrà essere consegnata a cura degli interessati al Settore personale che ne rilascerà ricevuta a mezzo di apposizione di timbro a data su un esemplare dell'elenco dei titoli che verrà riconsegnato al presentatore.

Se la documentazione di cui sopra fosse già acquisita al fascicolo personale, gli interessati potranno limitarsi ad indicarla nell'elenco descrittivo di cui al 1° comma.

Art. 2

Le categorie dei titoli valutabili, al fine di cui al precedente art. 1, sono le seguenti:

- 1) il servizio prestato per un punteggio massimo di PUNTI 32;
- 2) titoli di studio per un punteggio massimo di PUNTI 40;
- 3) concorsi superati per un punteggio massimo di PUNTI 8;
- 4) titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica, per un punteggio massimo di PUNTI 24.

Le eventuali modificazioni di situazioni giuridiche soggettive, intervenute successivamente al 31/12/1979, non sono valutabili agli effetti di cui all'art. 4 della ~~L. R.~~ ..presente legge Peraltro si intendono verificati alla data del 31 dicembre 1979 riconoscimenti di posizioni giuridiche e di carriera disposti dall'Amministrazione pubblica di provenienza anche in data successiva, purchè riferentisi a diritti maturati anteriormente a quella data.

REGOLAMENTO PUGLIA

Art. 3

Il servizio prestato presso l'Ente di provenienza del personale trasferito e comandato e presso l'Amministrazione regionale viene valutato punti 1 per ogni trimestre.

Il periodo massimo complessivamente valutabile è di anni 8. Non vengono valutate le frazioni di anno inferiori a 45 giorni; procedendo, in ogni altro caso, all'arrotondamento al trimestre per difetto o per eccesso.

Art. 4

I titoli di studio, conseguiti a norma dell'ordinamento scolastico italiano, sono valutati:

- a) diploma di laurea40
- b) diploma di scuola media di 2° grado26
- c) licenza di scuola media di 1° grado12
- d) licenza di scuola elementare 4

E' valutabile un solo titolo di studio ed il titolo superiore assorbe quello inferiore. Per i titoli non valutabili ai fini del presente articolo, si rinvia al successivo articolo 6.

Art. 5

I concorsi superati valutabili sono soltanto quelli per esami o per titoli ed esami e sono valutati nella seguente misura:

- 1) concorsi a posti della carriera direttiva:
 - a) vincitorepunti 4
 - b) idoneopunti 2
- 2) concorsi a posti della carriera di concetto:
 - a) vincitorepunti 3
 - b) idoneopunti 1,5
- 3) concorsi a posti della carriera esecutiva e della carriera operaia ed ausiliaria:
 - a) vincitorepunti 2
 - b) idoneopunti 1

Sono complessivamente valutabili solo due concorsi superati; nell'ipotesi di un numero superiore a due, si valutano quelli più favorevoli.

ART. 6

I titoli di cui al punto 4) dell'art.2 ed i corrispondenti punteggi massimi attribuibili sono:

a) esperienza professionale: formali incarichi comportanti l'attribuzione di responsabilità di unità operativa ^{****} nell'ente di provenienza o nella regione.

Viene attribuito 1 punto per ogni semestre di durata dell'incarico, fino ad un massimo di punti 16. Allo stesso modo vengono valutate le funzioni svolte presso la regione, anche in assenza di formale provvedimento, purchè al momento del comando o del trasferimento il dipendente era titolare di incarico presso l'ente di provenienza.

b) Diplomi, certificazioni, attestazioni di specializzazione, di perfezionamento e formazione professionale, di compimento e di frequenza di corsi di studio non indicati e non valutati nella categoria dei titoli di studio: fino ad un massimo di punti 12;

c) pubblicazioni di carattere scientifico e culturale: fino ad un massimo di punti 8.

La valutazione dei titoli e la conseguente attribuzione del punteggio di cui al presente articolo saranno operate dalla Commissione Paritetica di cui all'art.4 della legge regionale

ART. 7

Il candidato che consegua un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punti dei titoli posseduti, di cui all'art.2, non inferiore al minimo indicato per ciascun dei livelli funzionali sotto riportati, è ritenuto idoneo all'inquadramento nel livello medesimo:

- 2° LIVELLO	Punti	10
- 3°	"	18
- 4°	"	30
- 5°	"	46
- 6°	"	55
- 7°	"	61
- 8°	"	84.

**** o funzioni ispettive o di controllo di unità operative su base territoriale regionale o interregionale

fr

Art. 8

Il candidato che riporti un punteggio intermedio tra i minimi fissati dall'art. 7 per due livelli immediatamente successivi, purchè tale punteggio intermedio sia uguale o superiore al valore sotto indicato per ciascun livello, è ammesso, al fine del conseguimento di tale livello, ad un esame di idoneità:

- Punti 6: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 2°;
- Punti 14: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 3°;
- Punti 26: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 4°;
- Punti 42: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 5°;
- Punti 50: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 6°;
- Punti 56: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 7°;
- Punti 68: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 8°.

L'esame si svolgerà con le modalità di cui all'art.

10.

Art. 9

Il candidato riceverà comunicazione sull'ammissione all'esame di cui all'art. precedente con avviso recapitato almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Art. 10

Le prove d'esame di cui all'art. 8 avranno riferimento ai contenuti professionali dei livelli funzionali cui debbono dare accesso.

La prova d'esame per l'accesso ai livelli 2°, 3° e 4° sarà di carattere pratico.

La prova d'esame per l'accesso ai rimanenti livelli sarà di carattere teorico, consisterà in un colloquio e verterà sugli argomenti sottoelencati raggruppati in materie omogenee.

La scelta degli argomenti compete al candidato che deve indicarli nella richiesta di cui all'art. 1. In difetto ~~gli argomenti saranno~~ scelti dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 11.

Il colloquio verterà su un solo argomento per l'accesso al livello funzionale 5°, su due argomenti di materie diverse per l'accesso ai livelli funzionali 6° e 7° e su tre argomenti di almeno due materie diverse per l'accesso al livello funzionale 8°.

I candidati ai livelli 7° e 8° dovranno dimostrare una approfondita conoscenza degli argomenti prescelti.

ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI ARGOMENTI:

Gruppo Problemi Amministrativi e Giuridici

1) DIRITTO COSTITUZIONALE

- a) organizzazione costituzionale dello Stato
- b) limiti costituzionali alla potestà dello Stato
- c) principi fondamentali della Repubblica - Diritti e doveri dei cittadini.

2) DIRITTO AMMINISTRATIVO

- a) atti amministrativi
- b) giustizia amministrativa
- c) responsabilità
- d) mezzi della Pubblica Amministrazione.

3) DIRITTO REGIONALE

- a) autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria
- b) organizzazione regionale
- c) controllo sulle Regioni.

4) DIRITTO TRIBUTARIO

- a) imposte, tasse, contributi
- b) accertamento e contenzioso
- c) Tributi locali.

5) DIRITTO CIVILE

- a) obbligazioni in generale ed in particolare i contratti
- b) lavoro
- c) persone giuridiche
- d) proprietà.

6) DIRITTO PENALE

- a) reati in generale
- b) reati contro la Pubblica Amministrazione.

7) LEGISLAZIONE

- a) Statuto della Regione Puglia
- b) legge comunale e provinciale.
- c) legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato
- d) legge 10 febbraio 1953, n. 62

- e) circoscrizioni comunali
- f) polizia urbana e rurale
- g) fiere e mercati
- h) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera
- k) istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica
- i) musei e biblioteche di Enti locali
- l) turismo ed industria alberghiera
- m) urbanistica
- n) tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale
- o) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale
- p) navigazione e porti lacuali
- q) acque minerali e termali
- r) cave e torbiere
- s) caccia
- t) pesca nelle acque interne
- u) agricoltura e foreste
- v) artigianato

Gruppo Problemi dell'ambiente, del territorio e problemi tecnici

8) ECONOMIA DEL TERRITORIO E DEI TRASPORTI

- a) pianificazione territoriale e connessione con la programmazione economica
- b) pianificazione locale, piani di coordinamento territoriale, teoria e politica degli standards
- c) economia dei trasporti
- d) organizzazione pubblica dell'edilizia e dell'edilizia economica e popolare

9) DISCIPLINE PROGETTUALI

- a) progettazione, verifica e collaudo delle opere pubbliche
- b) criteri tecnici, economici, funzionali, operativi e gestionali nella progettazione delle opere pubbliche

~~10) ECOLOGIA~~

- a) trattamento e smaltimento degli scarichi gassosi e dei rifiuti solidi
- b) acque di approvvigionamento e di rifiuto
- c) tutela del patrimonio idrico sotterraneo

11) AGRONOMIA E ZOOTECNIA

- a) coltivazioni erbacee e arboree e difesa fito-sanitaria in Puglia
- b) tecnologia degli allevamenti
- c) sistemazione idrogeologica dei territori montani
- d) silvicoltura
- e) tecnica dell'irrigazione
- f) problemi connessi alla gestione di impianti irrigui collettivi
- g) lineamenti del Piano generale dell'irrigazione in Puglia

Gruppo Problemi educativi, sociali e culturali

12) PEDAGOGIA

- a) teorie e orientamenti pedagogici nell'ambito della scuola materna e dell'obbligo
- b) metodologia di nuove sperimentazioni didattiche nell'ambito della scuola materna e dell'obbligo
- c) programmazione e tecnica della formazione professionale

13) SOCIOLOGIA

- a) rapporti docente-discente, scuola-famiglia, comunità scolastica-mondo del lavoro, amministrazione locale-gestione scolastica
- b) emarginazione e devianza, recupero e risocializzazione
- c) tecnica della comunicazione e problemi del linguaggio sociale

Gruppo Problemi economici e produttivi

14) POLITICA ECONOMICA

- a) prezzi, monete, credito ed equilibrio macroeconomico
- b) sviluppo economico, programmazione
- c) formazione e distribuzione del reddito nazionale
- d) politica ed economia agraria

15) RAGIONERIA

- a) finanza pubblica
- b) bilancio degli Enti pubblici
- c) controlli sulla gestione finanziaria finalizzati alla verifica del processo di formazione e attuazione dei programmi generali e settoriali
- d) procedure della gestione del bilancio regionale sotto il profilo giuridico, amministrativo, tecnico

16) STATISTICA

- a) teoria delle serie storiche
- b) parametri statistici fondamentali ed elementi di teoria del campione

17) SCIENZA DELL'ORGANIZZAZIONE

- a) motivazione individuale e organizzazione del lavoro
- b) pianificazione organizzativa
- c) esperienze di applicazione e prospettive del trattamento automatico delle informazioni nella Pubblica Amministrazione

Gruppo Problemi sanitari

18) IGIENE E SANITA' PUBBLICA

- a) programmazione sanitaria e sicurezza sociale
- b) tutela della salute sui luoghi di lavoro

- c) linee di intervento e schemi organizzativi delle medicine
prevenitive
d) profilassi delle malattie infettive e difterite

Art. 11

Per l'esame di cui all'art. 8, la Commissione giudicatrice è composta con i criteri e le modalità di cui all'art. 50 della l.r. 25 marzo 1974 n. 16, modificato e integrato dall'art. 13 della l.r. 13 marzo 1980 n. 16.

Art. 12

Il candidato sarà ritenuto idoneo a rivestire la qualifica funzionale richiesta se riporterà il giudizio favorevole della maggioranza dei membri della Commissione aventi diritto al voto.

Art. 13

Il Presidente della Commissione di cui all'art. 11 rassegnerà copia del verbale delle operazioni di accertamento - firmato dal Presidente medesimo e controfirmato dal Segretario - al Presidente della Giunta, per l'adozione dei formali provvedimenti deliberativi a norma del 2° comma dell'art. 4 della presente ~~l.r.~~ legge regionale.

COMITATO REGIONALE PUGLIA
Tribunale n. 4 - Commissione Costituente Permanente n. _____